



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura di gara aperta, mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 59 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con un unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di organizzazione e produzione di eventi nazionali e internazionali, nonché di progettazione esecutiva, allestimento e funzionamento dello stand ENIT S.p.A. per la partecipazione alle fiere in Europa ed extra Europa– CIG BC1294232D



Sommario

PREMESSA.....	4
1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (PAD).....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA	8
2.2. CHIARIMENTI.....	9
2.3. COMUNICAZIONI.....	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE	10
3.2. IMPORTO DELL'APPALTO	11
3.3. SUDDIVISIONE IN LOTTI	12
4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E QUADRO ECONOMICO	12
4.1. MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE – OPZIONI	13
4.2. QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO	14
5. REVISIONE PREZZI.....	14
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
7. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	17
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	18
8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	19
8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	19
8.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	20
8.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	21
8.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	22
9. AVVALIMENTO.....	23
10. SUBAPPALTO.....	24
11. CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	25
12. GARANZIA PROVVISORIA.....	25
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	28
14. SOPRALLUOGO.....	29



15.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	29
16.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	30
17.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	31
18.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
18.1.	MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA ED IMPOSTA DI BOLLO	33
18.2.	MODELLO B – ACCETTAZIONE PATTO DI INTEGRITÀ	35
18.3.	MODELLO C – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE	36
18.4.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)	36
18.5.	DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC	36
18.6.	DICHIARAZIONE ASSUNZIONE OBBLIGO OCCUPAZIONALE GIOVANILE E FEMMINILE.....	36
18.7.	DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	37
18.8.	DICHIARAZIONE CHE ILLUSTRATA LE MODALITÀ CON LE QUALI INTENDE ADEMPIERE AGLI IMPEGNI DI CUI ALL’ART. 102, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL CODICE.....	37
18.9.	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	37
18.10.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	37
18.11.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	37
19.	OFFERTA TECNICA	39
20.	OFFERTA ECONOMICA	43
21.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	45
21.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (80 PUNTI).....	45
21.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	47
21.3.	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (20 PUNTI)	47
22.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	48
23.	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.....	48
24.	VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI	51
25.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO	52
26.	CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	54
27.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	55
28.	ACCESSO AGLI ATTI.....	55
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	57



PREMESSA

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta, articolata in un unico Lotto, per la conclusione di un Accordo Quadro mono fornitore ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di organizzazione e produzione eventi nazionali ed internazionali nonché progettazione esecutiva, allestimento e funzionamento dello stand Enit S.p.A. (di seguito anche "**ENIT**" e/o "**Stazione Appaltante**"), per la partecipazione alle fiere Europa ed extra Europa (di seguito anche "**Servizio**").

A tal fine, si rappresenta che con atto prot. n. 4881 del 17/06/2026 ENIT ha deciso di affidare il Servizio in oggetto conformemente alle specifiche tecniche e ai criteri ambientali minimi (di seguito "**CAM**") di cui al D.M. 19 ottobre 2022 n. 459, pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022, in vigore dal 17 dicembre 2022 e richiamati espressamente nella documentazione tecnica della presente procedura di gara.

L'affidamento avverrà mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

CODICE CIG BC1294232D

In ogni caso, si precisa sin da ora che ENIT si riserva espressamente la facoltà di:

- revocare la procedura in esame prima dell'aggiudicazione definitiva, per cause di forza maggiore, ordine pubblico e/o eventi imprevedibili;
- annullare d'ufficio l'aggiudicazione definitiva anche dopo la stipulazione del contratto, per cause di forza maggiore, ordine pubblico e/o eventi imprevedibili;
- di sospendere, ridurre o sopprimere il Servizio per cause di forza maggiore, ordine pubblico e/o eventi imprevedibili.

In tali ipotesi l'aggiudicatario non può avanzare pretesa di compensi, non può sollevare eccezioni di sorta né vantare pretesa alcuna e non avrà diritto a pretese risarcitorie e indennizzo di qualsiasi natura.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://enit.tuttogare.it/> (di seguito "**Piattaforma**" o "**Piattaforma Telematica**"), certificata ai sensi della normativa vigente.

La procedura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.3, si concluderà entro il termine massimo di nove mesi dalla pubblicazione del Bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste ai commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il dott. Alessandro Petroli.

I riferimenti della Stazione Appaltante sono di seguito riportati.

- Roma, Via Marghera 2/6;
- Posta certificata: appalti@cert.it;



- Indirizzo Internet: <https://www.enit.it>;
- Indirizzo Piattaforma: <https://enit.tuttogare.it/>.

Il presente Disciplinare tiene conto dell'emanazione del Bando Tipo n. 1, recante "Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "A.N.A.C.") con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e dell'aggiornamento allo Schema di Bando Tipo n. 1, approvato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026.

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (PAD)

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate tramite la Piattaforma raggiungibile all'indirizzo <https://enit.tuttogare.it/>.

Si tratta di piattaforma certificata ai sensi della normativa vigente.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic identification and trust services), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

ENIT non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Norme Tecniche relative alla Piattaforma telematica di Enit S.p.A. (di seguito "Norme Tecniche") consultabili all'indirizzo Internet https://enit.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, ENIT valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet di ENIT [www.enit.it], unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In



tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 36/2023, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore alle 48 ore, ENIT rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, ENIT procede alla riedizione della procedura.

ENIT si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare ed alle Norme Tecniche relative alla Piattaforma telematica di Enit S.p.A. (di seguito "Norme Tecniche") consultabili all'indirizzo Internet https://enit.tuttogare.it/norme_tecniche.php che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D.Lgs. n. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);



- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato:

- al numero + 39 02 400 31 280 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (ora italiana);
- oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo: assistenza@tuttogare.it.



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è composta dai seguenti documenti:

- a) Bando di Gara GUUE;
- b) Disciplinare di Gara;
- c) Capitolato Tecnico e relativi 4 Allegati;
- d) Modello A - Domanda di partecipazione;
- e) Modello B – Accettazione Patto di Integrità;
- f) Modello C – requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale;
- g) Modello D - Offerta Economica;
- h) fac-simile DGUE;
- i) Dichiarazione assunzione obbligo occupazionale giovanile e femminile in conformità al “Allegato AOO” allegato al presente Disciplinare (per i raggruppamenti temporanei l’allegato deve essere reso da ciascun concorrente);
- j) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in conformità al “Allegato ACI” allegato alla presente Disciplinare (per i raggruppamenti temporanei l’allegato deve essere reso da ciascun concorrente);
- k) Dichiarazione che illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all’art. 102, comma 1, lett. b) e c) del Codice in conformità all’“Allegato ART.102” allegato al presente Disciplinare;
- l) Schema di Accordo Quadro;
- m) Codice Etico (reperibile sul sito <https://www.enit.it/it/statuto-e-codice-etico>).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <https://enit.tuttogare.it/>.

Fanno parte della documentazione suddetta anche le Norme Tecniche relative alla Piattaforma telematica di ENIT.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, ivi inclusi la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica, l'offerta economica e qualsiasi altro certificato o allegato, deve essere prodotta in lingua italiana.

I documenti che per loro natura risultano originariamente redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione giurata in lingua italiana, prodotta contestualmente al documento cui si riferisce, ovvero da una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana competente, che ne attesta la conformità all'originale.

In caso di contrasto, incoerenza o ambiguità tra il testo in lingua originale e la traduzione in lingua italiana, prevarrà a tutti gli effetti la versione in lingua italiana, essendo onere e rischio esclusivo del concorrente assicurare la piena, corretta e fedele corrispondenza della traduzione.



Per i concorrenti non stabiliti in Italia, i certificati, le attestazioni e gli atti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero e destinati a valere nel territorio italiano devono essere:

- legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.P.R. 445/2000;
oppure
- apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, per gli Stati aderenti alla medesima, ove applicabile;

e in ogni caso corredati di traduzione giurata o autenticata in lingua italiana ai sensi del comma precedente del presente articolo.

I rapporti di prova, le certificazioni e gli altri mezzi di prova relativi alle specifiche tecniche richiesti dalla stazione appaltante, se redatti in lingua straniera, sono soggetti all'obbligo di traduzione giurata secondo le modalità di cui sopra.

Ove l'operatore economico intenda dimostrare che la propria soluzione tecnica, pur documentata con certificazioni diverse da quelle specificamente indicate, è equivalente alle specifiche tecniche richieste, potrà avvalersi di qualsiasi mezzo di prova appropriato, inclusa la documentazione tecnica del fabbricante, in conformità all'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023. Anche tale documentazione, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara, sul contenuto del presente disciplinare e degli altri documenti di gara, mediante la **proposizione di quesiti scritti** da inoltrare almeno **10 (dieci) giorni lavorativi prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte, e pertanto **entro e non oltre il giorno 09.07.2026 alle ore 23:30**, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente e/o con altre modalità e, comunque, dopo la data ultima sopra indicata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare; il concorrente con la partecipazione alla gara dà atto di averne preso visione e di adeguarsi agli stessi.

Ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 (sei) giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

ENIT si riserva la facoltà di apportare, a partire dalla data di pubblicazione del bando, eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, anche agli altri documenti messi a



disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede e assumeranno portata vincolante le rettifiche e/o integrazioni riportate nella piattaforma.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.lgs. n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, ENIT provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE

ENIT S.p.A. si occupa della promozione dell'offerta turistica italiana, incrementandone l'attrattività. Le sue attività includono la destagionalizzazione, la diversificazione dell'offerta e la valorizzazione di strutture e siti turistici. Promuove inoltre la formazione specialistica degli operatori e sviluppa un ecosistema digitale per ottimizzare la fruizione dei beni e servizi turistici.

La Società cura la promozione dell'immagine turistica italiana all'estero, coinvolgendo regioni e autonomie territoriali. Realizza strategie promozionali nazionali e internazionali, supporta le imprese nella commercializzazione dei servizi turistici italiani e integra le produzioni di qualità di altri settori economici, culturali e ambientali, in accordo con le direttive del Ministero del Turismo.

ENIT promuove e commercializza i servizi turistici, culturali ed enogastronomici italiani, sostenendo il marchio Italia nel settore del turismo e favorendo la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, nonché utilizza mezzi digitali e piattaforme tecnologiche, collaborando alla gestione del portale "Italia.it". Organizza servizi di consulenza e assistenza per lo Stato, le regioni, le province autonome e vari enti pubblici e privati, armonizzando i servizi di informazione ai turisti.



Infine, ENIT supporta il Ministero del Turismo nella promozione delle politiche turistiche nazionali e nella formazione delle risorse umane del settore, sia in Italia che all'estero, contribuendo alla crescita del turismo italiano.

In tale contesto, ENIT intende stipulare un Accordo Quadro con un unico fornitore per l'affidamento del Servizio di organizzazione e produzione di eventi nazionali ed internazionali, nonché di progettazione esecutiva, l'allestimento e il funzionamento dello stand ENIT, per la partecipazione alle fiere Europa ed Extra Europa, così come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico e negli allegati della presente procedura di gara.

Il Servizio in affidamento è articolato nelle seguenti tipologie di Attività:

- **Attività "A"**, riportate in dettaglio nell'Allegato 3 del Capitolato Tecnico e correlate alla organizzazione e alla produzione di eventi nazionali ed internazionali.
- **Attività "B"**, riportate in dettaglio nell'Allegato 4 del Capitolato Tecnico e consistenti in organizzazione, progettazione esecutiva, allestimento e funzionamento dello stand ENIT per la partecipazione alle fiere Europa ed Extra Europa indicate nell'Allegato 1 al medesimo Capitolato.

Al presente appalto si applicano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi, approvati con D.M. 19 ottobre 2022 n. 459, G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022.

3.2. IMPORTO DELL'APPALTO

1. La presente procedura ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, con un unico operatore economico per l'affidamento dei servizi in oggetto. L'Accordo Quadro avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi.

2. L'importo posto a base di gara, relativo alla durata iniziale di 24 (ventiquattro) mesi, è pari a € 16.666.666,67 (sedecimilioneisessantaseimilaseicentosessantasei/67), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno indicate nel DUVRI relativo a ciascun Contratto Attuativo e si aggiungeranno all'importo delle prestazioni ivi richieste.

Gli oneri per la sicurezza aziendali devono essere indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

3. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che ENIT ha stimato pari a € 5.000.000,00; tale importo costituisce una stima di massima, atteso che gli stessi saranno quantificati in sede di Contratti Attuativi. Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, i concorrenti sono tenuti a indicare, a pena di esclusione, nell'offerta economica i propri costi della manodopera. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento è il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. I concorrenti possono applicare un differente contratto collettivo, purché garantisca tutele equivalenti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Il valore massimo dell'Accordo Quadro, includendo tutte le opzioni e modifiche esercitabili, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è pari a € 30.000.000,00 (trentamiloni/00), IVA esclusa.



Tale importo, che costituisce il limite massimo di spesa per la Stazione Appaltante e delle prestazioni richiedibili all'aggiudicatario, è comprensivo dell'eventuale esercizio dell'opzione di proroga per un ulteriore anno, per un valore di € 8.333.333,34 (ottomilionitrecentotrentatremilatrecentotrentatre/34), IVA esclusa. Raggiunto tale limite di importo, l'Accordo Quadro avrà esaurito i suoi effetti.

5. Si precisa che il valore/quantitativo dell'Affidamento è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Amministrazione che ricorrerà ai Contratti attuativi nell'arco temporale dell'Accordo. Il suddetto importo massimo contrattuale ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili, non essendo, quindi, in alcun modo impegnativo e vincolante per ENIT, mentre il valore dei singoli Contratti Applicativi sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. Pertanto, la stipula dell'Accordo Quadro non costituisce in capo all'aggiudicatario alcun diritto o aspettativa all'affidamento di prestazioni fino alla concorrenza del valore massimo stimato, né costituisce un diritto di esclusiva.

6. La Stazione Appaltante non assume alcun obbligo di spesa e si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Attuativo. L'Accordo Quadro si configura come contratto normativo e ha la funzione di stabilire le condizioni che regoleranno i singoli e futuri Contratti Attuativi, che saranno stipulati in base alle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di vigenza.

7. Il prezzo offerto si intende onnicomprensivo di ogni onere e costo necessario per l'esecuzione a regola d'arte della prestazione, inclusi quelli derivanti dall'adozione di misure eccezionali o impreviste e dalla gestione amministrativa dell'appalto.

8. La presentazione dell'offerta costituisce piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole del presente disciplinare, del capitolato e dei relativi allegati.

3.3. SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un Lotto unico, al fine di assicurare la necessaria omogeneità, unitarietà ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni richieste.

In particolare, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, si ritiene che l'individuazione di un unico operatore economico, al quale poter ricorrere nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, potrà assicurare ad ENIT:

1. la necessità di poter avere un unico interlocutore per una serie di servizi specialistici e verticali intrinsecamente connessi tra loro nella loro natura organizzativa e produttiva;
2. la possibilità di consolidare – in ragione della natura delle attività richieste - un rapporto di durata con il Fornitore, nonché il conseguente snellimento operativo mediante la creazione di economie di gestione e fluidificazione dei processi esecutivi;
3. l'esigenza di ottenere uniformità e coerenza di comunicazione e di branding.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E QUADRO ECONOMICO

L'Accordo Quadro ha una durata iniziale minima di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso e, comunque, fino alla conclusione delle attività oggetto di affidamento per il biennio.



ENIT si riserva, in ogni caso, la facoltà di disporre – ai sensi dell’articolo 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 – la proroga contrattuale dell’Accordo quadro per un ulteriore periodo di durata pari a 12 (dodici) mesi, al termine dei 24 (ventiquattro) mesi di vigenza contrattuale.

In ogni caso, la durata contrattuale complessiva dell’Accordo quadro (i.e. comprensiva dell’attivazione dell’opzione di proroga contrattuale) non potrà eccedere i 36 (trentasei) mesi.

A tal fine, si rappresenta che i piani fiere per gli anni 2027, 2028 e 2029 saranno approvati dal CDA di ENIT nell’ambito dell’esecuzione contrattuale del Servizio.

Resta inteso che, in caso di attivazione da parte di ENIT della menzionata opzione di proroga, l’Accordo Quadro proseguirà - ai sensi dell’articolo 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 - agli stessi patti, prezzi e condizioni, senza che ciò comporti alcuna rinegoziazione. L’operatore economico aggiudicatario, con la presentazione dell’offerta, si impegna ad accettare le eventuali proroghe disposte da ENIT ai sensi del presente articolo.

ENIT provvederà a comunicare al Fornitore la volontà di avvalersi dell’opzione di proroga mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo di 24 (ventiquattro) mesi di vigenza contrattuale.

In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui sopra, l’Accordo quadro cesserà di avere efficacia alla sua naturale scadenza (biennale), senza necessità di ulteriore comunicazione o disdetta e senza che l’operatore economico possa vantare alcuna pretesa, indennizzo o compenso.

ENIT si riserva – in ogni caso - la facoltà, ai sensi dell’articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di disporre la proroga dell’Accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il Fornitore originario/uscente è tenuto, senza poter vantare alcuna pretesa ad alcun titolo e senza poter sollevare riserve o contestazioni, all’esecuzione delle prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni dell’Accordo quadro originario.

In ogni caso l’Accordo Quadro si intenderà estinto e privo di effetto una volta raggiunto l’importo massimo contrattuale. L’Accordo Quadro verrà stipulato secondo modalità e termini indicati da ENIT una volta intervenuta l’aggiudicazione della presente procedura e salvo avvio delle attività per ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di urgenza, le prestazioni oggetto dell’appalto possono essere iniziate prima della stipula del contratto. In tali casi, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate nel caso in cui non si proceda con la successiva stipula dell’Accordo Quadro.

4.1. MODIFICHE DELL’ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE – OPZIONI

Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, ENIT si riserva la facoltà di chiedere, e l’impresa affidataria ha l’obbligo di accettare, le seguenti opzioni:

- modifiche e/o variazioni contrattuali ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) rese necessarie in corso di esecuzione, alle medesime condizioni e termini contrattuali, fino alla concorrenza del 50% dell’importo affidato;



- incrementare o diminuire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro fino alla concorrenza di un quinto dell'importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
- prorogare la durata dell'Accordo Quadro, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023;

Restano salve le ulteriori modifiche ex art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le suesposte opzioni saranno, altresì, utilizzabili anche qualora in vigore dell'Accordo Quadro dovessero intervenire nuovi fonti di finanziamento oltre eventuali ulteriori importi in caso di esercizio delle opzioni di cui al precedente paragrafo.

4.2. QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

Importo complessivo (A+B+C)	Valore Accordo Quadro (al netto di IVA e /o altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze)	Incidenza in % dei Costi manodopera stimati	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento del servizio	Valore massimo stimato dell'appalto (IVA esclusa)
Importo Servizio iniziale (0-24 mesi)	€ 16.666.666,67	30%	€ 3.333.333,33	€ 20.000.000,00
Importo 1 ^a proroga contrattuale (25-36 mesi)	€ 8.333.333,34	30%	€ 1.666.666,66	€ 10.000.000,00
TOTALE IVA ESCLUSA	€ 25.000.000,01		€ 4.999.999,99	€ 30.000.000,00

5. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi si verifici una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo delle prestazioni, l'importo è aggiornato nella misura dell'80 per cento di tale variazione, in conformità agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023. La revisione trova applicazione per l'intera durata del rapporto contrattuale, ivi compreso il primo biennio di esecuzione. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dell'indice generale FOI di cui all'art. 60, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, relativi ai prezzi al consumo, alla produzione dell'industria e dei servizi, nonché gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 dello Schema di Accordo Quadro.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il



riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite, secondo le modalità precisate nel Capitolato Tecnico.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 65, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente Procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

In conformità ai principi di libera concorrenza e massima partecipazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla procedura, all'esito di un apposito contraddittorio procedimentale, i raggruppamenti temporanei di imprese c.d. "sovraabbondanti" (ossia costituiti da due o più operatori che possedano singolarmente i requisiti speciali di partecipazione), unicamente qualora emergano elementi precisi, concreti e concordanti idonei a dimostrare che l'associazione tra tali operatori non sia giustificata da ragioni di efficienza tecnico-organizzativa, ma persegua un intento anticoncorrenziale di spartizione del mercato o determini un'effettiva distorsione della concorrenza nell'ambito della presente gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui ENIT accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa Gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo Lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023 la partecipazione dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se



sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lett. d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla Procedura in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla Gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) e lett. f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.



Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Al momento della presentazione dell'offerta i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata ad ENIT.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione ad ENIT.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, ENIT ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 – *ter* del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 (tre) anni.

La mancata produzione o sottoscrizione del Patto di Integrità comporta l'esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

Il mancato rispetto delle clausole del Patto di Integrità rileva altresì ai fini della risoluzione del contratto, se intervenuto in fase esecutiva.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Al momento della presentazione dell'offerta, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

ENIT svolge le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.



8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità professionale:

- **iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia dichiarano, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio da ENIT tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

All'interno del DGUE, il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo alla lettera a) deve essere dichiarato anche nella "Parte IV: Criteri di selezione", Sezione "A: IDONEITÀ", in risposta al quesito n. 1).

La comprova del requisito sarà acquisita automaticamente dal portale FVOE dell'ANAC.

8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Costituisce requisito di capacità economica e finanziaria:

- **possesso di un fatturato globale complessivamente maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara (2021-2022-2023-2024-2025) per un importo almeno pari a € 16.666.666,67 (sedicimilioniseicentosessantaseimilaseicentosessantasei/67), al netto dell'IVA.**

Tale requisito è richiesto, ai sensi dell'art. 100, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto garantisce la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto.

La correlazione diretta tra il requisito e l'importo biennale a base di gara riflette la necessità che l'operatore economico dimostri un volume d'affari equivalente, a garanzia della propria capacità di sostenere l'esposizione finanziaria derivante dall'esecuzione di molteplici contratti attuativi, in larga parte in ambito internazionale, con costi anticipati significativi. La multidisciplinarietà e l'ampiezza delle prestazioni richieste richiedono un operatore dotato di solida struttura organizzativa, finanziaria e operativa. Le manifestazioni oggetto dell'Accordo Quadro si svolgono in numerosi Paesi europei ed extra-europei. L'esposizione a normative straniere in materia di sicurezza, lavoro, prevenzione incendi e conformità tecnica degli impianti, unita alla necessità di anticipare pagamenti per location, fornitori locali e personale specializzato in contesti giuridici ed economici diversi da quello italiano, determina un rischio operativo e finanziario rilevante, che giustifica la richiesta di un fatturato elevato quale indice di solidità economica e patrimoniale.

All'interno del DGUE, il possesso del requisito di cui al presente punto 8.2 deve essere dichiarato, nella "Parte IV: Criteri di selezione", Sezione "B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA", in risposta al quesito n. 1a). Tale requisito sarà comprovato mediante interrogazione diretta del sistema FVOE. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato saranno rapportati al periodo di attività.



La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione;

ovvero

- bilanci annuali compresa la nota integrativa redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile e corredati da relativa nota di deposito, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione;

ovvero

- fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione;

ovvero

- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino la prestazione in proprio favore di servizi analoghi – con indicazione dei relativi importi e date - complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione. I certificati dovranno essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

8.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Costituisce requisito di capacità tecnica e professionale:

- **aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara uno o più contratti analoghi a quello oggetto di affidamento, anche a favore di soggetti privati, per un valore complessivo di € 8.000.000,00 (ottomilioni/00), al netto dell'IVA.**

Tale requisito è richiesto in quanto garantisce la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto, così come previsto dall'art. 100, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova del requisito di cui al presente articolo, per "contratti analoghi" si intendono contratti, regolarmente eseguiti negli ultimi dieci anni a favore di committenti pubblici o privati, aventi ad oggetto prestazioni riconducibili per natura, importo e complessità a quelle oggetto del presente Accordo Quadro. Per garantire l'effettiva attinenza dell'esperienza maturata, sono considerati analoghi i contratti che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

- a) Categoria A (Servizi di Organizzazione Eventi): Contratti per l'organizzazione "chiavi in mano" di eventi complessi (es. congressi, convention, workshop, roadshow) che includano, a titolo esemplificativo, servizi di progettazione dell'evento, segreteria organizzativa, gestione dei partecipanti, logistica, allestimenti, produzione di contenuti multimediali e comunicazione;



b) Categoria B (Servizi di Progettazione e Allestimento Fieristico): Contratti per la progettazione esecutiva, realizzazione, montaggio, smontaggio e gestione operativa di stand fieristici o aree espositive, in contesti nazionali o internazionali.

All'interno del DGUE, il possesso del requisito di cui al presente punto 8.3 deve essere dichiarato, nella "Parte IV: Criteri di selezione", Sezione "C: CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE", in risposta al quesito n. 1a). Tale requisito sarà comprovato mediante interrogazione diretta del sistema FVOE. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato saranno rapportati al periodo di attività.

Nota: (i) per ogni singolo Contratto eseguito dovranno essere fornite in sede di comprova la descrizione dettagliata dell'oggetto, importo, data, committente, l'attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di questi ultimi; (ii) i contratti valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio indicato ovvero la parte di esse espletata nello stesso periodo per il caso di prestazioni iniziate in epoca precedente. Con il medesimo criterio saranno valutate le prestazioni iniziate ma non ancora ultimate nel periodo di riferimento (iii) sono valutabili le prestazioni svolte per committenti sia privati sia pubblici.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino la buona esecuzione (con indicazione dell'oggetto del contratto e della relativa validità temporale);

ovvero

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

ovvero

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

ovvero

- eventuali altri documenti con efficacia probatoria certa a comprova del suddetto requisito.

8.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici riuniti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.



Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Capacità economico finanziaria

Il requisito di capacità economico finanziaria di cui al paragrafo 8.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Capacità tecnico professionale

Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 8.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso di operatori economici con sede all'estero, i requisiti di cui al paragrafo 8.1 potranno essere attestati con riferimento alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa dall'italiano dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs n.36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale di iscrizione al Registro delle imprese di cui al precedente paragrafo 8.1 dovrà essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di capacità economico finanziaria di cui al paragrafo 8.2 deve essere posseduto:

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del D.lgs n.36/2023 che utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.lgs n.36/2023, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 8.3 deve essere posseduto:



- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del D.lgs n.36/2023, che utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.lgs n.36/2023, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs n.36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs n.36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale e/o migliorare la propria offerta anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 7 e dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 8.1.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;
- l'Accettazione del Patto di Integrità di cui all'Allegato Modello B del Disciplinare debitamente sottoscritto dall'ausiliaria;
- la Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in conformità al "Allegato ACI" debitamente sottoscritta dall'ausiliaria.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento con l'ausiliaria nel quale sono specificati i requisiti economici e finanziari e/o tecnici e professionali messi a disposizione.

Per l'avvalimento sui requisiti di capacità economica e finanziaria nonché e/o tecnici e professionali, l'ausiliaria deve produrre:

- DGUE: dichiarando il possesso dei requisiti speciali oggetto di avvalimento presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, e segnata nella "Parte IV: Criteri di selezione", Sezione "B: CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA" e/o "C: CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE";
- dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo dell'ausiliaria, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento, a pena di nullità e di



conseguente esclusione dalla presente Procedura, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.lgs n. 36/2023, deve contenere l'indicazione precisa dei mezzi aziendali ed un'analitica e dettagliata elencazione delle risorse umane e dei beni strumentali che giustificano l'attribuzione del requisito di capacità tecnica e professionale necessario per la realizzazione dell'oggetto della gara.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

10. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

In conformità all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Non può dunque essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. La prevalente esecuzione dell'Accordo Quadro è riservata all'affidatario.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario potrà ricorrere all'istituto del subappalto, purché il subappaltatore individuato possieda i requisiti necessari all'esecuzione dell'appalto.

I requisiti generali e speciali del subappaltatore saranno comprovati mediante consultazione del FVOE. Pertanto, all'atto di richiesta di subappalto, dovrà essere presentato il FVOE del subappaltatore. Il subappaltatore deve altresì accettare il Patto di integrità e tutte le singole clausole in esso contenute e, conseguentemente, assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare le stesse ai propri aventi causa; nonché, in conformità con il medesimo Patto di integrità, rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.



L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ENIT dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Per tutti i profili qui non regolamentati, trovano applicazione le norme contenute nell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

11. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Si veda il Capitolato Tecnico.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo stimato dell'appalto, salve le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; e in particolare:

- € 600.000,00 (seicentomila/00)

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) da cauzione costituita con bonifico su conto corrente bancario n. 2084649, intestato a ENIT S.p.A., presso la Banca BMPS - Monte Dei Paschi, IBAN IT15S0103003217000002084649 - BIC PASCITM1R19, causale: *"PROCEDURA DI GARA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NONCHÉ PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STAND ENIT S.P.A., PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE EUROPA ED EXTRA EUROPA"* o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
- b) da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che:
 - (i) risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - (ii) svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
 - (iii) sia sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - (iv) abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
 - (v) risponda ai requisiti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>



L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (ENIT);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 e deve essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di ENIT;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, su richiesta di ENIT per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. e), f), g) e h) del D.Lgs. n. 36/2023, solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in sede di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in sede di offerta che intende assegnare parte



delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziate designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziate rispetti gli standard fissati dalla certificazione;

b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a). In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di microimpresa, ovvero di piccola o media impresa;

c) del 10%, se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, seconda parte, del D.Lgs. n. 36/2023. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d);

d) una ulteriore riduzione del 20% in caso di possesso di una delle seguenti certificazioni: SA8000, UNI CEI EN ISO 550001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125 o UNI ISO 37001, in conformità all'Allegato II.13 del D.Lgs. n. 36/2023. Tale riduzione è cumulabile con le riduzioni di cui alle lett. a) o b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D.Lgs. n. 36/2023, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara nella Domanda di Partecipazione (Allegato "Modello A") il possesso delle certificazioni e allega nella "Documentazione Amministrativa" copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).



È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011.

Sono fatti riconducibili all'Affidatario, tra gli altri, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'Accordo Quadro.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 106, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, dell'importo di **€ 560,00 (cinquecentosessanta/00)** seguente importo, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione dedicata al servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). In caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE il pagamento del contributo potrà essere effettuato solo dalla mandataria.

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il Portale dei pagamenti di A.N.AC. scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti di A.N.AC. a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.



Per usufruire del servizio occorre:

- essere registrato come utente dei servizi dell’Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti, oppure essere in possesso di una identità SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE - Carta di Identità Elettronica o eIDAS - electronic identification and trust services, o CNS - Carta Nazionale dei Servizi;
- richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla pagina di creazione profili;
- accedere al servizio.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. ENIT procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del contributo, dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, ENIT accerta l’avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. Il pagamento non registrato nel FVOE ovvero presente ma irregolare potrà essere sanato ai sensi dell’articolo 101, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo le recenti indicazioni giurisprudenziali intervenute sul punto (ex multis, Consiglio di Stato, n. 1175/2023) e tenuto conto del principio di tassatività delle cause di esclusione che l’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 riconduce a quelle “espressamente definite dal codice”. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

ENIT accerterà l’avvenuto pagamento del contributo in sede di Commissione nella fase di disamina della documentazione amministrativa e ne verificherà la conformità mediante consultazione del FVOE in fase di aggiudicazione.

14. SOPRALLUOGO

Tenuto conto dell’oggetto delle prestazioni in affidamento, non è previsto alcun sopralluogo.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà essere:

- sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Relativamente alla lingua di ogni documento da produrre relativo alla procedura si rimanda a quanto indicato all’art. 2.1 del presente Disciplinare.



L'offerta deve pervenire entro la scadenza prevista nel Bando di Gara a pena di irricevibilità (19/07/2026 23:30:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale). La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del Contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria a non tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i



soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta Tecnica;**
- C – Offerta Economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di



produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) "Modello A" – domanda di partecipazione (per i raggruppamenti temporanei la domanda deve essere sottoscritta congiuntamente da ciascun concorrente);
- 2) "Modello B" – accettazione patto di integrità;
- 3) "Modello C" – requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale;
- 3) DGUE, in formato elettronico il quale potrà essere compilato direttamente mediante la piattaforma;
- 4) Documento comprovante il versamento del contributo all'ANAC di cui al precedente art. 13;
- 5) Dichiarazione assunzione obbligo occupazionale giovanile e femminile in conformità al "Allegato AOO" allegato al presente Disciplinare (per i raggruppamenti temporanei l'allegato deve essere reso da ciascun concorrente);
- 6) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in conformità al "Allegato ACI" allegato alla presente Disciplinare (per i raggruppamenti temporanei l'allegato deve essere reso da ciascun concorrente);
- 7) Dichiarazione che illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, comma 1, lett. b) e c) del Codice in conformità all'"Allegato ART.102" allegato al presente Disciplinare;
- 8) Documentazione in caso di avvalimento di cui all'art. 9;
- 9) Documentazione per i soggetti associati di cui agli artt. 8.4 e 18.11.



18.1. MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA ED IMPOSTA DI BOLLO

La Domanda di Partecipazione è redatta secondo il Modello A allegato.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La dichiarazione ha finalità di trasparenza e non costituisce, di per sé, causa di esclusione. Resta fermo che l'offerente è integralmente responsabile del contenuto dell'offerta, della veridicità delle dichiarazioni e della titolarità o legittima disponibilità dei contenuti prodotti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lett. g) ed h) del D.Lgs. n. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti indicati all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 commesse nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407 -bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 3, lettera h) del suddetto decreto, emessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara;



- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 emessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023, commessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare ad ENIT la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui ENIT ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda di Partecipazione e le relative dichiarazioni sono compilate e sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al presente paragrafo:

- dal concorrente in caso di partecipazione in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di Partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;



b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di Partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la Domanda di Partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla Gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la Domanda di Partecipazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La Domanda di Partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla Domanda di Partecipazione copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La Domanda di Partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento (*indicare il nome operatore economico – CIG BC1294232D*)

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero copia del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, l'onere della marca da bollo può essere assolto da uno solo degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.

18.2. MODELLO B – ACCETTAZIONE PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico, nonché l'impresa ausiliaria in caso di avalimento, deve accettare il Patto di integrità e tutte le singole clausole in esso contenute e, conseguentemente, assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare le stesse ai propri aventi causa.



L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa l'accettazione del Patto di Integrità secondo il Modello B del Disciplinare che dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione secondo le seguenti prescrizioni:

- in caso di operatore economico singolo: da parte del legale rappresentante dell'operatore economico;
- in caso di R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi: da parte del legale rappresentante della Mandataria o consorziata capofila e da parte del legale rappresentante di ciascuna mandante o consorziata;
- in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: da parte del legale rappresentante del consorzio e da parte del legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in caso di avalimento, dall'operatore economico secondo quanto rappresentato nei punti precedenti e dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

18.3. MODELLO C – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

L'operatore economico allega la dichiarazione predisposta secondo il Modello C redatto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente Disciplinare, indicando il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e capacità tecnica professionale, richiesti all'art. 18 del presente Disciplinare.

18.4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo il modello allegato alla documentazione di gara.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano all' PROCEDURA in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

18.5. DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC

Il concorrente è tenuto ad allegare la ricevuta del versamento del contributo ANAC secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente Disciplinare.

N.B.: in caso di raggruppamenti temporanei tra imprese, sia costituiti che costituendi, il versamento del contributo a favore dell'ANAC è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria.

18.6. DICHIARAZIONE ASSUNZIONE OBBLIGO OCCUPAZIONALE GIOVANILE E FEMMINILE

Il concorrente è tenuto ad allegare la dichiarazione compilata e predisposta secondo il modello



“Allegato AOO”.

18.7. DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il concorrente è tenuto ad allegare la dichiarazione compilata e predisposta secondo il modello “Allegato ACI”.

18.8 DICHIARAZIONE CHE ILLUSTRÀ LE MODALITÀ CON LE QUALI INTENDE ADEMPIERE AGLI IMPEGNI DI CUI ALL’ART. 102, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL CODICE

Il concorrente è tenuto ad allegare la dichiarazione compilata e predisposta secondo il modello “Allegato ART.102”.

18.9. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del D. Lgs n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

18.10. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell’ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;
- l’Accettazione del Patto di Integrità di cui all’Allegato Modello B del Disciplinare debitamente sottoscritto dall’ausiliaria;
- la Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in conformità al “Allegato ACI” debitamente sottoscritta dall’ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento premiale è presentato nell’offerta tecnica.

18.11. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei (R.T.I.) già costituiti:



- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei (R.T.I.) o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà l'accordo Quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - c) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - c) dichiarazione delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.



In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

1. copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

2. copia del contratto di rete;

3. dichiarazione, resa da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestante:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico deve, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire attraverso l'inserimento nella Piattaforma un'Offerta Tecnica mediante busta telematica "B-Offerta tecnica" dalla quale si dovrà evincere la qualità delle prestazioni offerte e il rispetto delle caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'Offerta tecnica contiene, copertina ed indice dei contenuti nonché i seguenti capitoli:

1 – QUALIFICHE, ESPERIENZA E COMPOSIZIONE DEL TEAM PROPOSTO

La documentazione richiesta nel presente articolo è finalizzata esclusivamente alla valutazione qualitativa dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Essa è distinta e autonoma rispetto alla documentazione prodotta o acquisita tramite FVOE ai fini della verifica dei requisiti di ammissione di cui al presente Disciplinare.

La Commissione non attribuirà punteggio a elementi che si limitino a riprodurre dati già acquisiti come condizione di partecipazione. Ove la documentazione presenti un contenuto qualitativo aggiuntivo e distinto rispetto alle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione, la Commissione valuterà esclusivamente tale contenuto aggiuntivo.

La presenza di elementi di natura economica (prezzi unitari, ribassi, corrispettivi offerti) all'interno della documentazione di cui al presente articolo determina l'esclusione dell'offerta:

1. Il concorrente produce un CV sintetico (massimo 1 pagina per ciascuna figura, in formato Europass o equivalente) per ognuna delle figure di top management che saranno dedicate all'esecuzione dell'Accordo Quadro, come individuate dal Capitolato Tecnico. Ciascun CV deve strutturarsi secondo il seguente schema:



- Nominativo e ruolo proposto nell'esecuzione dell'Accordo Quadro;
- Formazione e titoli professionali pertinenti;
- Esperienze rilevanti (massimo 3 per figura): per ciascuna indicare denominazione del progetto o evento, committente, periodo, ruolo effettivamente ricoperto specificando se di responsabilità diretta o di supporto, e principali attività svolte;
- Risultati conseguiti, ove documentabili (KPI, riconoscimenti settoriali, attestazioni di committente).

Ai fini del punteggio tecnico sarà valutata esclusivamente la qualità, la pertinenza e la profondità delle esperienze documentate in relazione allo specifico oggetto dell'appalto, non la presenza nominativa delle figure. I CV prodotti in formato superiore a 1 pagina per figura saranno valutati nei limiti della prima pagina.

2. Il concorrente presenta una descrizione sintetica della propria esperienza aziendale in attività di organizzazione e produzione di eventi, comunicazione istituzionale e allestimento fieristico, sia in ambito nazionale che internazionale, con riferimento ad attività di elevato prestigio (massimo 5 pagine).

A integrazione e dettaglio della descrizione aziendale, il concorrente può allegare fino a un massimo di 5 schede case history (ciascuna di massimo 2 pagine in formato A4), dalle quali si evinca con maggiore precisione la tipologia di servizi resi e le relative evidenze quantitative e qualitative.

La valutazione ha ad oggetto non il volume economico complessivo dei contratti eseguiti — già verificato come requisito di ammissione — bensì la qualità operativa, la complessità gestionale, l'innovazione delle soluzioni adottate e i risultati conseguiti nei progetti presentati.

Ciascuna delle eventuali 5 case history deve essere riferita a uno dei seguenti tipi di esperienza, presentati singolarmente e contenenti i dati indicati come obbligatori:

- a) Case history relativa a un evento B2B di rilievo nazionale o internazionale, interamente prodotto dal concorrente.

Dati obbligatori: budget dell'evento e numero di partecipanti.

- b) Case history relativa a un evento B2C di rilievo nazionale o internazionale, interamente prodotto dal concorrente.

Dati obbligatori: budget dell'evento e numero di partecipanti.

- c) Case history relativa a un allestimento innovativo ad alto impatto estetico e tecnologico realizzato in occasione di un evento B2B di rilievo nazionale o internazionale.

Dati indicativi: descrizione delle soluzioni creative e tecnologiche adottate; committente; contesto dell'evento.

- d) Case history relativa a un allestimento innovativo ad alto impatto estetico e tecnologico realizzato in occasione di un evento B2C di rilievo nazionale o internazionale.

Dati indicativi: descrizione delle soluzioni creative e tecnologiche adottate; committente; contesto



dell'evento.

e) Case history relativa ad allestimenti innovativi realizzati all'interno di manifestazioni fieristiche internazionali, con preferenza per i settori turismo, moda, design, arte, food.

Dati obbligatori: denominazione del committente e superficie allestita in metri quadri.

f) Case history relativa ad attività di media relations gestite durante il funzionamento di uno stand di almeno 300 mq nell'ambito di una manifestazione fieristica internazionale.

Dati obbligatori: numero di conferenze stampa organizzate; numero di giornalisti coinvolti; AVE (Advertising Value Equivalency) generata.

g) Case history relativa a un progetto creativo per un evento internazionale B2B, comprensivo delle relative declinazioni di event identity, produzione di materiali coordinati e gadget promozionali.

Dati indicativi: descrizione del concept creativo adottato; tipologia di materiali prodotti; contesto dell'evento.

h) Case history relativa alla realizzazione di un video promozionale in occasione di un evento internazionale.

Dati indicativi: descrizione del prodotto audiovisivo; committente; contesto dell'evento; canali di diffusione.

i) Case history relativa all'organizzazione di una conferenza stampa internazionale.

Dati obbligatori: breakdown dei media garantiti e gestiti (per tipologia, nazionalità e numero di testate).

j) Case history relativa all'organizzazione di un media trip per giornalisti stranieri in Italia, collegato a un evento internazionale.

Dati indicativi: numero di giornalisti coinvolti; nazionalità delle testate rappresentate; contesto dell'evento internazionale di riferimento.

I progetti presentati come case history possono coincidere con contratti già dichiarati ai fini del superamento del requisito di capacità tecnica del presente Disciplinare, a condizione che la scheda apporti elementi qualitativi e descrittivi ulteriori e distinti rispetto alla mera dichiarazione di valore già acquisita tramite FVOE.

In tale caso, la Commissione valuta esclusivamente il contenuto qualitativo aggiuntivo della scheda e non il dato economico di per sé. Ove la scheda si limiti a riprodurre gli stessi dati già dichiarati ai fini dell'ammissione, senza alcun elemento qualitativo aggiuntivo, non sarà attribuito punteggio.

2 – CAPACITÀ OPERATIVA E CREATIVA NEL SETTORE FIERE

Il concorrente dovrà fornire:

1. Un progetto pilota stile leisure sulla base di un'eventuale area espositiva di 1.900 mq per WTM di Londra;
2. Un progetto pilota stile lusso sulla base di un'eventuale area espositiva di 720 mq per ILTM Cannes;



3. N.1 stand su un'area espositiva di 405 mq con le caratteristiche tecniche-operative previste nel capitolato, per la Fiera IBTM WORLD (Barcellona);
4. Un progetto pilota stile istituzionale sulla base di un'eventuale area espositiva di 140 mq per TTG Rimini.

Per ciascun progetto pilota, il concorrente dovrà fornire un progetto di allestimento con concept, ABACO e vedute aree e altre soluzioni 3D nonché viste aeree e qualsiasi altra forma di presentazione atta a consentire la valutazione creativa e tecnica del progetto, ivi anche la disposizione degli spazi e degli operatori, comprensiva anche delle descrizioni di tutti i servizi richiesti dall'Allegato 4 - Attività B del Capitolato.

3 – CAPACITÀ OPERATIVA E CREATIVA NEL SETTORE EVENTI

Il concorrente dovrà fornire un documento ragionato che presenti la metodologia applicata e la descrizione dell'implementazione dei servizi indicati dall'art. 1 all'art. 11 dell'Allegato 3, ivi compresi piani di escalation e gestione della crisi (massimo 20 pagine).

4 – SERVIZI AGGIUNTIVI

Eventuali **servizi aggiuntivi**, intesi come la possibilità da parte del concorrente di fornire ulteriori servizi a completamento delle richieste iniziali.

5 – CERTIFICAZIONI

Potranno essere prese in considerazione eventuali **certificazioni**, tra quelle ammesse: ISO 20121, ISO 9001, SA 8000, ISO 37001, ISO 14001.

6 – DICHIARAZIONI

A) Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza, indicando, nello specifico, le parti sottratte all'accesso precisando gli articoli e le pagine oggetto di divieto di ostensione e argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della Proposta tecnica oscurata, pertanto, in tal caso, la dichiarazione di segretezza sarà considerata come non fornita e la stazione appaltante può procedere, in caso di richiesta di accesso agli atti a trasmettere ai richiedenti l'offerta tecnica.

B) Dichiarazioni (del concorrente e dell'ausiliaria) e Contratto di avalimento in caso di avalimento premiale;

C) Certificati in corso di validità.

L'offerta tecnica è sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE;



- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) c) o d) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nell'offerta tecnica non vanno riportate, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, quotazioni economiche attinenti all'oggetto della presente procedura di gara o altre indicazioni economiche atte a consentire di ricavare l'offerta economica.

Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 18, con la precisazione che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti, può essere firmata dalla sola mandataria-capogruppo.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri riportati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Per "pagina", per la composizione della Proposta tecnica, si intende una pagina formato A4 con font APTOS 11 pt interlinea 1,15, margini regolari. Dal conteggio delle pagine sono escluse immagini o tavole che non verranno conteggiate.

20. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, **a pena di esclusione**, formulare e caricare a sistema la propria offerta economica compilando e sottoscrivendo il Modello D – Offerta Economica predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato ai presenti documenti di gara.

Nel citato Modello D, il concorrente dovrà indicare due distinti ribassi percentuali:

- Il ribasso percentuale da applicare al costo espresso in €/mq relativo ai servizi per le Fiere (valevole sia per le fiere mice e lusso per le quali la base d'asta è pari ad €/mq 800,00 IVA esclusa che per le fiere leisure ed istituzionali per le quali la base d'asta è pari ad €/mq 750,00 IVA esclusa);



- Il ribasso percentuale da applicare al Listino prezzi relativo ai servizi per gli Eventi.

Ai fini della valutazione dell'offerta economica e dell'attribuzione del relativo punteggio, verrà calcolata una media ponderata dei ribassi espressi, applicando i seguenti pesi:

- 75% al ribasso offerto per le Fiere;
- 25% al ribasso offerto per gli Eventi.

La ponderazione del ribasso complessivo è determinata attribuendo peso prevalente alla componente 'fiere' (75%) e peso del 25% alla componente 'eventi', in ragione della maggiore incidenza economica stimata delle prestazioni fieristiche sul valore complessivo dell'Accordo Quadro.

Pertanto, per ciascun concorrente, la Commissione Giudicatrice calolerà il Ribasso Complessivo Ponderato (Rcp) applicando la seguente formula:

$$Rcp = (Rf \times 0,75) + (Re \times 0,25)$$

Dove:

Rf = Ribasso percentuale offerto per i servizi relativi alle fiere.

Re = Ribasso percentuale offerto per i servizi relativi agli eventi.

Il Ribasso Complessivo Ponderato (Rcp) così ottenuto sarà utilizzato esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio economico. Ai fini della fatturazione, dovranno essere applicati i singoli ribassi percentuali (Rf e Re) offerti per le rispettive categorie di servizi.

Le percentuali di sconto offerte sono indicate in cifre ed in lettere; in caso di discordanza prevale la percentuale indicata in lettere.

Le percentuali di sconto offerte non dovranno riportare più di due cifre decimali; in presenza di ulteriori cifre decimali dopo la seconda, le stesse non verranno prese in considerazione (senza che venga effettuata alcuna operazione di arrotondamento).

La percentuale di sconto offerta non potrà essere, **pena l'esclusione dalla procedura**, superiore all'importo posto a base di gara di cui sopra e al precedente articolo 3 del presente Disciplinare di Gara.

Non sono ammesse offerte condizionate, che pertanto saranno escluse, senza essere tenute in considerazione.

L'importo indicato s'intende comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Ai sensi e per effetto dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 nell'offerta economica l'operatore deve indicare- a pena di esclusione dalla gara- i propri costi stimati della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente o dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di riunione di imprese già formalizzata o dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite in caso di riunione di imprese non ancora formalmente



costituita.

Non sono ammesse offerte alla pari e in aumento, che pertanto saranno escluse, senza essere tenute in considerazione.

L'Offerta Economica è sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, come precedentemente indicato.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

criterio di valutazione dell'offerta	Punt
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
TOTALE	100

Il Punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$PTOT = PTecnico + PEconomico$$

dove:

PTecnico = punteggio complessivo attribuito all'Offerta Tecnica pari alla sommatoria dei punteggi assegnati;

PEconomico = punteggio complessivo attribuito all'Offerta Economica.

21.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (80 PUNTI)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri riportati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico (ivi compresi i relativi Allegati) e le specifiche tecniche in esso contenute.

Il punteggio tecnico risulta come di seguito dettagliato:

Elemento di valutazione	Criterio di valutazione	Punteggio massimo	Punteggio totale
QUALIFICHE, ESPERIENZA E COMPOSIZIONE DEL TEAM PROPOSTO	QUALITÀ, PERTINENZA E ADEGUATEZZA DEL MANAGEMENT DEDICATO ALL'ESECUZIONE	5	15



	VALORE METODOLOGICO E TRASFERIBILITÀ DELLE ESPERIENZE PREGRESSE RILEVANTI	10	
CAPACITÀ OPERATIVA E CREATIVA NEL SETTORE FIERE	PROGETTO PILOTA WTM	7	28
	PROGETTO PILOTA ILTM	7	
	PROGETTO PILOTA IBTM	7	
	PROGETTO PILOTA TTG	7	
CAPACITÀ OPERATIVA E CREATIVA NEL SETTORE EVENTI	METODOLOGIA DETTAGLIATA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 1 ALLEGATO 3	5	27
	METODOLOGIA DETTAGLIATA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 2 ALLEGATO 3	3	
	METODOLOGIA DETTAGLIATA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 3 ALLEGATO 3	5	
	METODOLOGIA DETTAGLIATA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 4 ALLEGATO 3	5	
	METODOLOGIA DETTAGLIATA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 8 ALLEGATO 3	4	
	METODOLOGIA DETTAGLIATA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 11 ALLEGATO 3	5	
SERVIZI AGGIUNTIVI	SERVIZI AGGIUNTIVI CHE POSSONO ANDARE A MIGLIORARE ED ARRICCHIRE L'OFFERTA	5	5
CERTIFICAZIONI	ISO 20121, ISO 9001, SA 8000, ISO 37001, ISO 14001.	1	5



21.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito a requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria n.

In particolare, il coefficiente V(i) sarà determinato sulla base della media dei coefficienti, variabili fra zero (offerta non valutabile) ed uno (valutazione ottima), attribuiti dai singoli Commissari e calcolata con approssimazione alla seconda cifra decimale.

Per quanto riguarda i sub-criteri di valutazione di natura qualitativa avverrà attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari utilizzando la seguente griglia di valutazione:

Valutazione Elementi forniti per la valutazione del requisito:

0 Nessun elemento fornito

0,1 Eccessivamente scarsi

0,2 Scarsi

0,3 Del tutto insufficienti

0,4 Insufficienti

0,5 Appena sufficienti

0,6 Sufficienti

0,7 Buoni

0,8 Buoni, con caratteristiche particolarmente apprezzabili

0,9 Ottimi

1 Eccellenti

21.3. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (20 PUNTI)

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare



$$C_i = Rcp_i / Rcp_{max}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Rcp_i = ribasso Complessivo Ponderato (Rcp) del concorrente i-esimo

Rcp_{max} = ribasso complessivo ponderato più conveniente

Il coefficiente risultante per ogni offerta verrà moltiplicato per il punteggio economico massimo (20 punti).

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, commi 1, 2 e 3 del Codice. A tal fine viene richiesta apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" e nella Sezione Allegati della Piattaforma Telematica in uso.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

23. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20.07.2026 alle ore 10:30.

Stante l'utilizzo da parte di ENIT di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori. Pertanto, ciascun operatore economico potrà da remoto, mediante accesso alla Piattaforma telematica di negoziazione, prendere visione delle operazioni di apertura delle Buste telematiche presentate per le diverse fasi di gara.

Nel corso della procedura, ENIT potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta previsto dall'articolo 17, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

La Stazione appaltante si riserva di procedere mediante inversione procedimentale.



Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti primo e secondo in graduatoria.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della Commissione di gara.

Le operazioni di gara relative all'apertura delle Buste telematiche contenenti la Documentazione Amministrativa, Tecnica ed Economica si svolgeranno in seduta da remoto, in considerazione della trasparenza, imparzialità e segretezza assicurata dalla gestione integrale della Procedura di gara in modo telematico.

La Commissione procederà quindi, in seduta da remoto, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il portale ai concorrenti ammessi allo sblocco delle Buste Tecniche:

- all'apertura delle Buste Telematiche contenenti le Offerte Tecniche;

In una o più sedute riservate la Commissione procederà alla valutazione delle Buste Tecniche e quindi:

- all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare di Gara.

Terminato l'esame delle Offerte Tecniche, la Commissione procederà, in seduta da remoto, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Portale ai concorrenti ammessi, allo sblocco e all'apertura delle Buste Economiche.

Nella medesima seduta e prima dello sblocco delle Buste Economiche, la Commissione renderà visibili ai concorrenti attraverso il Portale da remoto i Punteggi Tecnici (PT) complessivi attribuiti alle singole Offerte Tecniche.

Successivamente si procederà, in seduta riservata:

- all'esame e verifica delle Offerte Economiche presentate;
- all'assegnazione del relativo punteggio applicando la formula indicata nel presente Disciplinare di Gara;
- alla somma di tutti i punteggi attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), assegnando il punteggio complessivo a ciascuna offerta ai fini della formulazione della graduatoria.

Con riferimento al Punteggio Tecnico ed al Punteggio Economico si precisa che saranno prese in considerazione solo due cifre decimali dopo la virgola, arrotondando all'unità superiore nel caso in cui la terza cifra dopo la virgola sia pari o superiore a 5 (cinque), arrotondando all'unità inferiore nel caso in cui la terza cifra dopo la virgola sia inferiore a 5 (cinque).

La Procedura sarà aggiudicata in favore dell'Impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi tecnici ed economici ottenuti ($PT_{Tot} = PT + PE$).

In caso di parità di punteggio complessivo ottenuto (PT + PE), ENIT aggiudicherà al concorrente che avrà ottenuto il Punteggio Economico (PE) più alto.



In caso di parità sia di Punteggio Tecnico che di Punteggio Economico, si procederà ad aggiudicare la gara per sorteggio in seduta pubblica, appositamente convocata, la cui data sarà comunicata tramite Portale ai concorrenti ammessi.

ENIT si riserva di effettuare l'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente.

ENIT procederà alla determinazione della soglia di anomalia per l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse utilizzando il "Metodo A" ai sensi dell'articolo 54, comma 2, dell'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023. ENIT procederà alla verifica della congruità dell'offerta degli operatori classificatisi utilmente nella graduatoria di Lotto qualora presentino una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata.

Sarà individuato vincitore l'operatore che avrà presentato la migliore offerta (somma dei punteggi tecnici ed economici) non anomala.

In caso di pareggio in posizione utile della graduatoria, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

ENIT in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che potrà avvalersi eventualmente, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, di un'apposita commissione nominata ad hoc.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'Offerta Economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP si riserva di richiedere al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.



Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Si precisa che, anche qualora non ricorrano le ipotesi relative alla verifica sull'anomalia dell'offerta, ENIT potrà decidere di non aggiudicare l'appalto qualora venga accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 107, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X della Direttiva 2014/24/UE.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Si precisa, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora il concorrente/i concorrenti che ha/hanno presentato la/le migliore/i offerta/e abbia/abbiano dichiarato di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato negli atti di gara, ENIT acquisirà dal/dai suddetto/i concorrente/i la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Si precisa che, in quest'ultimo caso, la dichiarazione sarà anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, ENIT verificherà con qualsiasi mezzo l'attendibilità degli impegni di cui al comma 1 del medesimo articolo 102 del D.Lgs. n. 36/2023, anche con le modalità di cui al successivo articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

24. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Prima dell'aggiudicazione, ENIT procederà ad attivare la procedura di verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e della non sussistenza dei motivi di esclusione dalla Procedura, di cui al Bando di Gara ed ai precedenti paragrafi 7 e 8 del presente Disciplinare di Gara. A tal fine si procederà a richiedere, al concorrente risultato primo in graduatoria la produzione - entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta scritta che a tal fine sarà trasmessa attraverso il Portale (al corrispondente recapito indicato da ciascun concorrente in fase di registrazione) - della documentazione necessaria ai fini del controllo sul possesso dei predetti requisiti.

ENIT, in ottemperanza alla Delibera ANAC n. 464/2022, svolge le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico finanziario (comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della medesima delibera, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2 del medesimo decreto.



In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione, all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente ENIT procederà, con riferimento al secondo classificato, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche la medesima ENIT procederà, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ENIT può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso di ENIT, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un Accordo Quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "CAD") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ENIT ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

L'aggiudicazione dell'appalto è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

N.B. Come evidenziato anche nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011, l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto.

ENIT si riserva di:

- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, ai sensi dell'articolo 108, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;



- non stipulare motivatamente l'Accordo Quadro, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione. In tal caso, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsivoglia natura.

Con la comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, ENIT richiederà all'aggiudicatario, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, la produzione – entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della menzionata comunicazione trasmessa attraverso l'apposita area della Piattaforma telematica – della seguente documentazione, firmata digitalmente:

- 1) dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, con l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o, per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato/dichiarazione equipollente, rilasciato/a in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione;
- 2) dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi, rilasciata da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- 3) dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010;
- 4) nominativi e riferimenti del Team di lavoro offerto;
- 5) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore di ENIT, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi, considerando il valore complessivo massimo pari ad euro 16.666.666,67 (IVA esclusa), secondo le modalità e condizioni indicate ai sensi dell'art. 117, del D.Lgs. n. 36/2023. Per usufruire di una o più riduzioni della garanzia definitiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 117, comma 1, ultimo periodo, e 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario deve, altresì, produrre le corrispondenti certificazioni e attestazioni di iscrizione/registrazione (in copia con dichiarazione di autenticità) di cui al menzionato articolo 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. In alternativa, il possesso delle suddette certificazioni e attestazioni di iscrizione/registrazione potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 6) (in caso di R.T.I./Consorzio) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo (in caso di R.T.I.) ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
- 7) (in caso di R.T.I./Consorzio) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate o consorziate;
- 8) copia dei contratti di cooperazione continuativa, servizio e/o fornitura, ai sensi dell'art. 119, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, qualora dichiarati in sede di partecipazione;
- 9) dichiarazione resa dall'operatore economico aggiudicatario singolo o in RTI (in tal caso la dichiarazione va resa da ciascun operatore facente parte del RTI), corredata della eventuale



documentazione contrattuale, relativa a contratti/accordi commerciali preesistenti, in vigore alla data di invio della comunicazione di aggiudicazione stessa. In caso di ricorso al subappalto, subcontratto e/o a contratti continuativi di cooperazione, di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, la medesima dichiarazione deve essere prodotta dal subappaltatore, subcontraente e dall'Operatore con cui si intrattengono rapporti continuativi di cooperazione;

10) quanto altro eventualmente specificato nel Capitolato Tecnico e/o nella comunicazione di aggiudicazione.

Nella medesima comunicazione di aggiudicazione, ENIT svincolerà la garanzia in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023.

La stipula dell'Accordo Quadro avviene non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, - ad eccezione dell'ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni al Bando o, se proposte, queste siano state respinte con decisione definitiva, come stabilito alla lett. a) dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 - e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula dell'Accordo Quadro può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'offerta dell'aggiudicatario sarà irrevocabile fino alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'avvenuta sottoscrizione del contratto sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata, con "*modalità elettronica*" sottoscritta con firma digitale.

Sono, inoltre, a carico dell'aggiudicatario, le spese relative all'imposta di bollo, nonché le eventuali spese di perizia e tutte le spese conseguenti o, comunque, derivanti da contestazioni di ENIT in merito all'espletamento del Servizio. In tale ipotesi sono a carico degli Aggiudicatari anche tutte le spese di registrazione degli atti relativi alle eventuali contestazioni intervenute nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

26. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto di affidamento, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri di condotta richiamati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti.



I partecipanti alla presente Procedura hanno l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale di ENIT, sezione "Società Trasparente".

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare a ENIT:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore, o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente appalto.

L'aggiudicatario, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione, è tenuto a trasmettere la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con indicazione dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, e dei soggetti delegati ad operare sugli stessi.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della presente Procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Successivamente alla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti della Procedura inviando apposita richiesta, nel rispetto del capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. n. 184/2006 e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata affarigiuridici@cert.enit.it.



A tal riguardo si precisa che, nel caso di richieste di accesso inoltrate con altre modalità e/o a recapito diverso da quello sopraindicato, ENIT non garantisce il rispetto dei termini previsti per fornire riscontro alle medesime richieste.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la Sezione “Accesso agli atti e oscuramento della documentazione” delle Norme Tecniche di utilizzo, raggiungibili al link https://enit.tuttogare.it/norme_tecniche.php. A procedura conclusa, l’Operatore economico per avere accesso agli atti di gara deve:

- effettuare il login con le credenziali personali di accreditamento, accedere alla sezione della gara di interesse dal menu “Gestione Gare” o “Procedure di gara” visualizzabili in homepage e cliccare sul tasto “Pannello partecipante”. Da qui l’Operatore economico può scaricare e consultare la documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, oltre che a quella presentata dagli altri concorrenti qualora risulti tra i primi cinque classificati nella graduatoria finale. In tutti gli altri casi, l’accesso è limitato alla documentazione presentata dall’operatore economico aggiudicatario. La Stazione Appaltante invia agli Operatori la Comunicazione di Aggiudicazione e rende contestualmente disponibili gli atti come suindicato. L’Operatore economico, quindi, non dovrà effettuare una richiesta di accesso agli atti, ma potrà direttamente accedere alla sezione per consultarli.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla Stazione Appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della Legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell’acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Le eventuali richieste di oscuramento devono indicare in modo specifico le parti riservate e le ragioni concrete di segretezza tecnica o commerciale; non sono ammesse richieste generiche o estese all’intera offerta.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell’articolo 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, potrà trovare applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del D.Lgs. n. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico, che sarà formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il Collegio è costituito da n. 3 (tre) membri.

Per tutto quanto non previsto si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.



30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “*Regolamento UE*” o “*GDPR*”), ENIT fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti da ENIT per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente Procedura e in particolare delle capacità amministrative e professionali dei concorrenti richieste per la partecipazione alla presente Procedura, per l’esecuzione dei conseguenti Contratti e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal/dai concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da ENIT ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da ENIT potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici inerenti alla finalità di istituto, quali il miglioramento del materiale oggetto del Servizio.

Natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati ad ENIT, in ragione ad obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ENIT potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla Procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare l’Accordo Quadro.

Dati particolari e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dallo/dagli aggiudicatario/i non rientrano tra i dati classificabili nelle “*categorie particolari di dati personali*” di cui all’art. 9 del Regolamento UE. I dati “*giudiziari*” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice Privacy e i “*dati personali relativi a condanne penali e reati*” di cui all’art. 10 del Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da ENIT in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Codice Privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno:

- essere trattati dal personale di ENIT che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio o statistici;



- essere comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza ad ENIT in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici e che firmeranno un patto di riservatezza con ENIT;
- essere comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di Gara e di collaudo che verranno di volta in volta costituite e che firmeranno un patto di riservatezza con ENIT;
- essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- essere comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008 e comunque per le finalità e i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente;
- formare oggetto delle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente;

I dati verranno trattati di norma in Italia e, comunque, entro il territorio dell'Unione Europea.

Il/I nominativo/i del/i concorrente/i aggiudicatario/i della presente Procedura sarà/saranno pubblicato/i attraverso la piattaforma telematica in uso e tramite il sito internet www.enit.it.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è, a norma di legge, di 10 (dieci) anni dalla conclusione dell'Accordo Quadro, salvo particolari necessità, in merito ad alcuni interessati, inerenti alla tutela dell'Azienda in sede di contenzioso. I dati personali contenuti nell'Albo Fornitori saranno conservati per un periodo massimo di 4 (quattro) anni dall'iscrizione, dopo la quale verranno cancellati. Fanno eccezione i dati personali relativi a Fornitori di contratti in essere con l'Azienda. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE mentre, per quanto attiene la cancellazione dei dati personali, questa potrà essere richiesta dall'interessato solamente alla scadenza del termine sopra esposto di 10 (dieci) anni. Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.



Ai fini dell'esercizio dei suesposti diritti, l'interessato può scrivere a ENIT, Responsabile per la Protezione dei Dati avv. Alessandro Arduino, Roma –Italia, e-mail dpo@enit.it.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è ENIT S.p.A., Via Marghera n. 2 Roma.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali, nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di ENIT per le finalità sopra descritte.

Trattamento dei Dati Personali e Nomina a Responsabile del Trattamento

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, ENIT S.p.A. è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e gestiti nell'ambito della presente procedura e della successiva esecuzione contrattuale.

Il Fornitore, per tutte le operazioni di trattamento di dati personali effettuate per conto di ENIT S.p.A. nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. La sottoscrizione del contratto d'appalto costituisce accettazione formale di tale nomina.

La nomina a Responsabile del trattamento riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i trattamenti di dati personali connessi alle seguenti attività, come descritte negli Allegati 3 e 4 al Capitolato Tecnico:

- a) Gestione delle iscrizioni, registrazioni e accrediti di partecipanti, invitati, co-espositori, operatori e media;
- b) Erogazione di servizi di segreteria organizzativa, assistenza e hospitality;
- c) Gestione di piattaforme di prenotazione e invio di comunicazioni di servizio;
- d) Raccolta e gestione delle liberatorie per le riprese fotografiche e audiovisive;
- e) Qualsiasi altra attività delegata dal Titolare che implichi il trattamento di dati personali per le finalità dell'appalto.

In qualità di Responsabile del trattamento, il Fornitore si obbliga a:

- a) Trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e conformemente alle istruzioni documentate impartite da ENIT S.p.A., astenendosi da ogni utilizzo per finalità proprie o diverse;
- b) Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;



-
- c) Adottare e mantenere misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio, come previsto dall'art. 32 del GDPR;
 - d) Non ricorrere ad altri responsabili del trattamento (c.d. "sub-responsabili") senza la preventiva autorizzazione scritta di ENIT S.p.A.;
 - e) Assistere ENIT S.p.A. con misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
 - f) Assistere ENIT S.p.A. nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR;
 - g) Al termine delle prestazioni, su scelta di ENIT S.p.A., cancellare o restituire tutti i dati personali, cancellandone le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato membro preveda la conservazione dei dati;
 - h) Mettere a disposizione di ENIT S.p.A. tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, condotte dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;
 - i) Informare immediatamente ENIT S.p.A. qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni relative alla protezione dei dati.

Il Fornitore è tenuto a notificare a ENIT S.p.A. qualsiasi violazione dei dati personali (data breach), senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, fornendo tutte le informazioni necessarie a consentire al Titolare di adempiere all'obbligo di notifica all'autorità di controllo, ove previsto.

IL DIRIGENTE APPALTI E GARE
Dott. Alessandro Petroli